



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 4

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che, a causa della citata usanza, subiscono infortuni di varia entità;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di artifici pirotecnici di libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, come tali in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che l'esplosione di tali artifici può determinare conseguenze negative anche in danno di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici e, a tale ultimo riguardo, talune associazioni animaliste hanno rappresentato la necessità di adottare atti idonei a contrastare tali fenomeni;
- che tali comportamenti possono pregiudicare il decoro e la vivibilità urbana con particolare riferimento alla tranquillità e al riposo dei residenti e che lo scoppio degli ordigni citati genera un fragore che turba la vita cittadina, in particolare quella di anziani, minori e persone con particolari patologie;
- che tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l'integrità fisica delle persone e degli animali;
- che danni si riscontrano anche a carico del patrimonio pubblico e/o privato e dell'ambiente, esponendo le aree interessate a rischi di incendi soprattutto di cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, oltre a causare un generalizzato e diffuso deterioramento del decoro urbano;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti, nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, parchi, etc.;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, l'esplosione di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18.06.1931 n.773, il quale vieta senza licenza dell'autorità locale di P.S. di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;

VISTI gli artt. 650 e 703 del CP;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

è fatto divieto nei giorni 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023 di fare esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, quali ad esempio petardi in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre balconi, lastrici solari e in tutte le vie e piazze e aree pubbliche), dove transitano o siano presenti persone e animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il divieto è altresì esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l'utilizzo per effettuare attività vietate con la presente ordinanza.

Gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate per la presenza di feste riunioni o per altri motivi.

Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

Si fa divieto di raccogliere artifici inesplodi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente, possano determinare situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Pulsano;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

Pulsano, 29 dicembre 2022

IL COMANDANTE DELLA P.L.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Padovano)

